

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE
NELLA SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 2005, N. 12

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 APRILE 2002, N. 3
“NORME PER L’ATTIVITÀ AGRITURISTICA E PER IL TURISMO RURALE”**



Art. 1

(Modifica dell'articolo 3 della l.r. 3/2002)

1. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 3 aprile 2002, n. 3 (Norme per l'attività agrituristica e per il turismo rurale), è aggiunto in fine il seguente periodo: "In questo caso l'azienda deve avere una superficie minima di almeno due ettari. Deroghe possono essere consentite solo nel caso di aziende orticole, floricole o vivaistiche, frutticole o vitivinicole."

Art. 2

(Modifica dell'articolo 9 della l.r. 3/2002)

1. Al comma 6 dell'articolo 9 della l.r. 3/2002 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Non si fa

luogo alla cancellazione qualora il mancato inizio dell'attività sia dovuto all'esecuzione dei lavori di recupero degli immobili di cui all'articolo 15, purché l'attività sia intrapresa entro i dieci mesi successivi al loro completamento."

Art. 3

(Disposizione finale)

1. Sono fatte salve le iscrizioni all'elenco, di cui all'articolo 9 della l.r. 3/2002, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, relative ad imprese con superficie minima aziendale inferiore a due ettari.

IL PRESIDENTE

(Luigi Minardi)

